



ENTE SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI - FONDO DI ROTAZIONE
Ufficio Affari Legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f.
REP. n° 1 del 26.01.2021

OGGETTO: Tribunale di Messina-R.G. 4736/2013: Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana c/AVIOGAS Sicilia S.r.l. Unipersonale-Sentenza n.1593/2020 del 03/11/2020 depositata il 04/11/2020.
Assegnazione somme in favore di AVIOGAS Sicilia S.r.l. Unipersonale in esecuzione della superiore sentenza.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con il decreto ingiuntivo n.841/2013-R.G. n.245/2013, emesso dal Tribunale di Messina il 04/06/2013 e notificato il 18-21/06/2013, veniva ingiunto all'E.S.A. il pagamento in favore della AVIOGAS Sicilia S.r.l. dell'importo di €6.155,60, oltre interessi al tasso di cui all'Art.5 del D.Lgs n.231/2002 e oltre le spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas al Centro di Meccanizzazione Agricola di Barcellona P.G., giusta fattura n.1971/12 del 21/06/2012;
- che con atto di citazione del 26/07/2013 l'E.S.A., col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Messina, proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo e chiedeva la revoca del decreto opposto deducendo di avere adempiuto all'obbligo di pagare la suddetta somma in data 23/05/2013, antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo;
- che la AVIOGAS Sicilia S.r.l. costituitasi in giudizio, sosteneva, viceversa, la legittimità della ingiunzione asserendo che l'E.S.A. pur avendo eseguito la somma di €6.155,60, quale sorte capitale, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, nondimeno era rimasto debitore della residua somma di €670,15 comprensiva di interessi moratori spese e compensi della procedura di ingiunzione; pertanto chiedeva il rigetto della opposizione e la condanna dell'E.S.A. al pagamento della residua somma;
- che la causa veniva posta in decisione con la pronuncia n.1593/2020 del 03/11/2020;

VISTA la sentenza n.1593/2020 del 03/11/2020 emessa dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. n. 4736/2013-depositata il 04/11/2020, con la quale il Giudice nel dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti relativamente al pagamento della sorte capitale ingiunta e nel revocare il decreto ingiuntivo n.841/2013-R.G.2415/2013 emesso dal Tribunale di Messina in data 04/06/2013, ha condannato l'opponente E.S.A. a pagare alla opposta AVIOGAS Sicilia gli interessi moratori ex D.Lgs n.231/2002 sulla predetta somma a decorrere dal 21/07/2012 e fino al 23/05/2013; ha inoltre condannato l'Ente a rifondere all'opposta l'importo di €111,00 a titolo di spese del monitorio nonché le spese dell'opposizione, liquidate in €1.617,00 oltre IVA, Cpa e spese generali nella misura del 15%;

VISTA la nota 25865-09/11/2020-P con la quale l'Avvocatura dello Stato di Messina comunica che avverso la su citata pronuncia non proporrà appello;

ACCERTATO che, giusta nota prot.549 del 05/07/2013 del Centro Meccanizzazione Agricola di Barcellona P.G., la fornitura di gas di che trattasi era necessaria per l'avvio della campagna di meccanizzazione agricola per l'anno 2012, e il ritardo del pagamento della fattura in argomento era da attribuirsi alla mancanza di risorse finanziarie sull'inerente capitolo di spesa nonché per la mancanza di liquidità;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla esecuzione volontaria della superiore sentenza per evitare ulteriori aggravii di spesa; che il pagamento di che trattasi è da ritenersi urgente ed indifferibile; che tale pagamento possa essere ricompreso tra gli oneri da sostenere nella competenza economica del bilancio di previsione triennale 2020-2022, annualità 2021 gestione provvisoria al Cap.92;

CONSIDERATO che quanto oggetto della presente proposta di determina è atto rientrante nell'autonomia gestionale dell'Ente;

CONSIDERATO che dai conteggi effettuati occorre procedere al pagamento della complessiva somma di €2.877,22 di cui €406,82 a titolo di interessi di mora ex D.Lgs n.231/2002 sulla predetta somma di €6.155,60 a decorrere dal 21/07/2012 (trenta giorni data fattura) e fino al 23/05/2013 (data pagamento), €111,00 a titolo di spese del procedimento monitorio ed €2.359,40 per le spese del giudizio di opposizione (di cui €1.617,00 per compensi, €252,55 per spese generali 15%, €74,38 per CPA, €425,47 per IVA)

VISTA la nota prot. n.1827 del 12/01/2021 con la quale il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art.43 del D.Lgs n.118/2011 punto 8.3 dell'all.4/2 e successive modificazioni ed integrazioni, la gestione provvisoria fino al 30/04/2021;

PROPONE, sulla scorta di quanto sopra esposto:

- di prendere atto della superiore sentenza n.1593/2020 del 03/11/2020 emessa dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. n. 4736/2013 e depositata il 04/11/2020 e procedere alla sua esecuzione volontaria;
- di liquidare in favore della società opposta AVIOGAS Sicilia S.r.l. la somma di €2.877,22 di cui €406,82 a titolo di interessi di mora ex D.Lgs n.231/2002, €111,00 a titolo di spese del procedimento monitorio ed €2.359,40 per le spese del giudizio di opposizione, come sopra determinati;
- di impegnare a tal fine la complessiva somma di €2.877,22 nella competenza economica del bilancio di previsione 2020-2022, ann. n.1827 del 12/01/2021 annualità 2021 gestione provvisoria, al Cap.92, giusta autorizzazione prot n.116168 del 05/11/2020;
- di disporre con successivo provvedimento il conseguenziale pagamento del sopraccitato importo in favore di AVIOGAS Sicilia S.r.l..

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali
Dr. Marcella Caruso

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Micciché
Antonella Micciché

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

**AREA AFFARI GENERALI E COMUNI;
FONDO DI ROTAZIONE**

Il Dirigente Reggente dell'Area

Dr. Franco Greco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO: ID 18030

IMPEGNO: 210103

SUBIMPEGNO: -

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente

Dr. Giuseppe Muscarella

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n.22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n.19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n.4 del 16.04.2003;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art.17 della L.R. n.11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la deliberazione E.S.A. n.28 C.A. del 24/09/2020 con la quale il Dr. Dario Cartabellotta, in atto Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana, è nominato Direttore Generale F.F. dell'E.S.A.;

VISTA la nota prot. 99038 del 29/09/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, che approva la deliberazione E.S.A. n.28/C.A. del 24/09/2020


VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;
VISTO il parere di Regolarità Tecnica;
VISTO il parere di Regolarità contabile;
RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della superiore sentenza n.1593/2020 del 03/11/2020 emessa dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. n. 4736/2013 e depositata il 04/11/2020 e procedere alla sua esecuzione volontaria;
- di liquidare in favore della società opposta AVIOGAS Sicilia S.r.l. la somma di €2.877,22 di cui €406,82 a titolo di interessi di mora ex D.Lgs n.231/2002, €111,00 a titolo di spese del procedimento monitorio ed €2.359,40 per le spese del giudizio di opposizione, come sopra determinati;
- di impegnare a tal fine la complessiva somma di €2.877,22 nella competenza economica del bilancio di previsione 2020-2022, ann. n.1827 del 12/01/2021 annualità 2021 gestione provvisoria, al Cap.92, giusta autorizzazione prot n.116168 del 05/11/2020;
- di disporre con successivo provvedimento il consequenziale pagamento del sopraccitato importo in favore di AVIOGAS Sicilia S.r.l..

Il Direttore Generale f.f.
Dr. Dario Cartabellotta



Per del 09/11/2020 ore 09:01 AM

Uff. Legale
[Signature]

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: messina@mailcert.avvocaturastato.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A: direzione generale@pec.entesviluppoagricolo.it
CC:

Ricevuto il: 09/11/2020 09:02 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot: 2020/25865; AL 2013/1284; SI TRASMETTE SENTENZA.

Priorità: normale

aoome-P-2020-25865.pdf(371982)

ME-0025547-2020AAOOME-006-daticert.xml(854)

ME-0025547-2020AAOOME-001-IndiceBusta.xml(270)

ME-0025547-2020AAOOME-003-23083045s.pdf(168030)

ME-0025547-2020AAOOME-005.pdf(1805)

ME-0025547-2020AAOOME-004.pdf(1392)

AOOME-A-2020-25547_1604908441837.pdf(2371)

ME-0025547-2020AAOOME-002-Comunicazione.xml(916)

AVIOGASS-B.C..pdf(158698)

[Handwritten mark]

- Mostra Certificato

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: 2018 2019 DELETED ITEMS DRAFTS E - maggio 20
RECEIPTS SENT ITEMS aprile 2018 arrivo avvocatura stato pec gennaio 2019

E.S.A.
10 NOV 2020
 PROT. GEN. *2224*



*Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Messina*

*Risposta a nota
del 08.7.2013
Prot. n. 1315
Allegati*

CT. 1284/2013 *Avv. A. Gangemi*

Oggetto

Causa: AVIOGASS Sicilia S.r.l.
C/E.S.A. - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

P.E.C.

ALL'E.S.A.
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO AFFARI LEGALI
Via Libertà n. 203
90143 PALERMO

In ordine alla nota in riferimento, si trasmette copia della sentenza n. 1593/2020 del 03.11.2020, con cui il Tribunale di Messina ha definito il giudizio in oggetto, ed avverso la quale questa Avvocatura non proporrà appello.

Giuseppa Antillo
Avvocato dello Stato Incaricato

Giovanca Cuccia
Avvocato Distrettuale dello Stato

ESA - ENTE SVILUPPO AGRICOLO S. - 25865-09/11/2020-P-acome AL-1284/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Messina

Sezione Seconda Civile

Il Tribunale di Messina, in persona del giudice onorario dott.ssa Elena Ramatelli,
ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4736 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2013, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo", pendente

TRA

E.S.A. -Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (C.F. 80020830826), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, (C.F. ADS80003660836), nei cui
uffici, in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliata.

opponente

AVIOGAS Sicilia S.r.l. Unipersonale, C.F./P.Iva 00396080830, corrente in Messina,
Via Comunale Zafferia, in persona del Sig. Francesco De Salvo, amministratore unico e
legale rappresentante pro tempore, ivi elettivamente domiciliata in Via S. Cecilia 82/C
presso lo studio dell'avv. Maria Ventura (C.F. VNTMRA81S69F158P, che la rappresenta
e difende giusta mandato in atti.

opposta

Svolgimento del Processo

Con atto di citazione, notificato il 26/07/2013, l'E.S.A. - Ente di Sviluppo della
Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 841/2013, RG 245/13, emesso dal Tribunale

di Messina il 04/06/2013 e notificato il 18-21 giugno 2013, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della Aviogas Sicilia S.r.l. dell'importo di euro 6.155,60, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del Dlgs. n. 231/02, oltre le spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di Gas al Centro di Meccanizzazione Agricola di Barcellona P.G., giusta fattura n. 1971/12 del 21/06/2012.

Chiedeva la revoca del decreto opposto deducendo di avere adempiuto all'obbligo di pagare la suddetta somma in data 23/05/2013, antecedente alla emissione del decreto ingiuntivo.

La Aviogas Sicilia S.r.l. costituitasi in giudizio, sosteneva, viceversa, la legittimità della ingiunzione, asserendo che l'E.S.A., pur avendo eseguito il pagamento della somma Euro 6.155,60, quale sorte capitale, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, nondimeno era rimasto debitore della residua somma di Euro 670,15 comprensiva di interessi moratori, spese e compensi della procedura di ingiunzione.

Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto il rigetto della opposizione e la condanna dell'Ente opponente al pagamento della residua somma ancora dovuta.

La causa, documentalmente istruita, precisate le conclusioni, veniva assegnata a questo giudice a causa della cessazione dal servizio del giudice originariamente assegnatario e, all'udienza del 01/07/2020, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Occorre premettere in punto di diritto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando

l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano, tuttavia, in quello successivo della decisione. Il giudice dell'opposizione è, quindi, investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, cosicché, l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano le competenze e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria: Ancora, in tema di adempimento di obbligazione pecuniaria, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'intera pretesa (Cass. Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533). La Suprema Corte ha, altresì, ritenuto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. S. II n. 7448/93). Giusta il principio di diritto secondo cui "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché, al momento della decisione occorre avere riguardo alla verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario (ingiunto) creditore, comporta l'impossibilità di confermare la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo.

che dunque va sempre integralmente revocato" (Cass. civ. Sez. III. sent. n. 21840 del 24.09.2013).

- Posto ciò in punto di diritto, sotto il profilo fattuale, il fatto parzialmente estintivo della obbligazione, subito dopo il deposito del ricorso, mediante il pagamento della somma di Euro 6155,00 portata dalla fattura n.1971 del 21/06/2012, è documentale e non contestato da parte opposta che, come risulta dalla documentazione prodotta (vedasi fax del 07/06/2013) ha accettato subito dopo il pagamento detta imputazione.
- La Cassazione ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio deve, comunque, revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. S.U., n. 7448/93 ; Cass. 22489/06).
- Nel caso di specie, inoltre, al pagamento dell'intero importo capitale Euro 6155,60, dopo il deposito del ricorso, (che costituisce, peraltro, l'evidente dimostrazione della esistenza di un rapporto tra le parti e dell'adempimento della propria prestazione da parte del creditore), nel silenzio sul punto della società opposta la quale, costituendosi in giudizio, ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo solo per il residuo importo dovuto a titolo di interessi moratori e per il conseguimento delle spese legali della fase monitoria ex art. 1223-1224 cc., consegue la cessazione della materia del contendere sulla dovutezza della sorte capitale.

Posto ciò parte opponente ha lamentato che parte opposta, una volta ricevuto il pagamento della sorte capitale, non avrebbe dovuto proseguire nella procedura monitoria, invalidamente coltivata, sia per la sorte capitale già estinta che per ottenere il pagamento della residua minor parte del debito e delle spese della procedura monitoria.

Al riguardo va osservato che, se è vero che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina avrebbe potuto essere notificato, com'è avvenuto nella fattispecie, nonostante l'avvenuto pagamento quasi integrale del credito, è altrettanto vero che ciò ha esposto il creditore alla più che prevedibile odierna opposizione da parte della società debitrice, la quale si è vista notificare un decreto ingiuntivo per una somma di gran lunga superiore a quella effettivamente ancora dovuta, ed ha proposto opposizione allo scopo di impedire che lo stesso decreto acquistasse l'esecutorietà ex art. 647 del C.P.C.; tanto più che non avrebbe potuto opporre in sede di esecuzione del decreto (esecutivo ex art. 647 del C.P.C.) l'intervenuto pagamento del debito, essendo stato questo, effettuato prima della pronuncia del provvedimento costituente "titolo esecutivo".

E se non può sottrarsi che parte opposta, costituendosi in giudizio ha limitato la domanda, emendandola, alla condanna dell'opponente ai soli interessi legali di mora ed al risarcimento del maggior danno, nondimeno il rimedio processuale adottato non appare corretto, in quanto non è pienamente conforme al comportamento esigibile dal creditore sulla base del pacifico orientamento della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che, più volte pronunciatasi sul punto, ha affermato la piena legittimità della richiesta del maggior danno sostenuto a causa del tardivo adempimento del debitore anche in ordine alle modalità utilizzate al fine di ottenerne il pagamento. *Si è infatti affermato che "il pagamento della sorte capitale effettuato in data anteriore alla notifica al debitore del decreto ingiuntivo, ma successivamente alla data di deposito della relativa richiesta, non esime l'ingiunto dall'obbligo di corrispondere al creditore, oltre agli interessi maturati per effetto del tardivo adempimento, altresì le spese legali liquidate in sede di emissione del decreto: ciò non solo poiché la valutazione della tempestività dell'azione giudiziaria non può essere fatta dipendere dai tempi di intervento dell'ufficio giudiziario ordinario, ma altresì perché le spese legali sono casualmente ricollegabili alle mora del debiti dell'intimato e pertanto da questi dovute al creditore a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c." (Corte Appella Bari 09/06/2008 n. 2237), con specifico riferimento*

alle modalità utilizzabili per il recupero si è detto anche che "il decreto ingiuntivo, poiché la fondatezza dei motivi di opposizione ad esso deve essere valutata con riguardo non alla data di proposizione dell'istanza d'ingiunzione ma a quella di emissione del decreto medesimo, non può non essere revocato ove l'opponente dimostri di aver provveduto al pagamento del debito dopo la richiesta del provvedimento monitorio ma prima dell'emissione dello stesso conseguendo a tale pagamento la cessazione della materia del contendere, salvo il diritto del creditore avvalersi della ingiunzione - che, in quanto soccombente nel giudizio di opposizione, legittimamente è condannato al pagamento delle relative spese - al ristoro delle spese della procedura monitoria legittimamente avviata prima del pagamento predetto, per conseguire le quali, astenendosi, a seguito del pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe potuto agire in separata sede" (Cass. Civ., Sez. Lav., 11.4.1990 n. 3054).

Ne consegue che, pur non essendo discutibile che il pagamento parziale fatto dopo il deposito del ricorso aveva, comunque, costretto parte opposta ad anticipare i costi i costi sostenuti per l'instaurazione della procedura monitoria, e pur essendo altrettanto indiscutibile che residuava una parte del debito, il modo più idoneo per recuperare tali somme, salvo un diverso accordo tra le parti, di cui non v'è traccia, era quello di instaurare un autonomo procedimento monitorio o di cognizione ordinaria nell'ambito del quale chiedere e ottenere il maggior danno sostenuto sia a titolo di interessi moratori che di spese legali sostenute.

Nondimeno, pur nella consapevolezza di tale indirizzo giurisprudenziale, ritiene questo giudice che una valutazione in chiave di economia di giudizi, nell'ambito di una concezione che considera il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come un ordinario giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione induce ad esaminare la fondatezza della domanda svolta dalla società creditrice.

- **Orbene** parte opposta ha chiesto la condanna della società opponente al pagamento degli interessi moratori ex Digs 231/02, delle spese vive sostenute e delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo, queste ultime in quanto c. a titolo di maggior danno ex art. 1224 comma 2°.
- **In diritto** deve rammentarsi che il debitore in mora è tenuto, ai sensi dell'art. 1224 comma 2° c.p.c. al risarcimento ulteriore oltre quello, in ogni caso dovuto mediante il versamento degli interessi allorchè venga data la prova dei danni maggiori. Fra questi ben possono essere annoverate le spese sostenute per un decreto ingiuntivo richiesto prima della solutio, decreto che come affermato dalla giurisprudenza anche se non notificato sia da porre in rapporto con la mora debendi (Cass. N. 164/96). In altri termini non può riconoscersi al debitore il diritto al pagamento di quelle spese liquidate nel decreto, per essere intervenuta la ricezione dell'intera somma da parte del richiedente prima della emissione del decreto ingiuntivo. (Cass. 3054/90).

Nel caso concreto non è dubbio il ritardo nell'adempimento del pagamento da parte della società opponente, che ha provveduto a corrispondere la sorte capitale, senza peraltro allegare se non in maniera generica e senza un valido supporto probatorio, cause estative all'esatto adempimento, solo dopo il deposito del ricorso monitorio rimanendo peraltro debitrice della somma residua. Né risulta specificatamente contestata in questa sede il collegamento tra la mora debendi e le spese di cui si è fatto carico la società opposta per promuovere la procedura monitoria.

Quanto alla determinazione dell'importo da riconoscere a tal titolo di maggior danno, lo stesso può farsi coincidere sicuramente con quanto liquidato nel decreto a titolo di spese pari ad Euro 111.00. Detto provvedimento, infatti, liquida gli esborsi per contributi unificati e bolli apposti obbligatoriamente sulla base della nota di iscrizione a ruolo la cui corrispondenza alle spese vive effettivamente affrontate non risulta controversa.

Diversamente va statuito riguardo alla richiesta di risarcimento della somma di Euro 400,00 a titolo di onorari, non avendo parte creditrice offerto, come suo onere, alcun elemento volto a dimostrarne il concreto relativo esborso.

Quanto agli interessi moratori per il ritardo nel pagamento della fattura n.1971 del 21/06/2012, anch'essi oggetto di domanda, gli stessi vanno riconosciuti e sulla base di calcolo di cui al combinato disposto degli artt. 3, 4 comma 2° e 5 del Dlgs a decorrere dal 21/07/2012 (trentesimo giorno dalla emissione della fattura) alla 23/05/2013,

In considerazione del pagamento, seppure non totale, eseguito prima della emissione del decreto, le spese del presente giudizio vanno compensate per il 50% rimando la restante parte a carico dell'opponente e vanno liquidate, già ridotte della metà, ai sensi e ai parametri di cui al DM 55/14, scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000, per le fasi di giudizio di studio introduttiva e decisoria in complessivi Euro 1617,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15% di legge.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti relativamente al pagamento della sorte capitale ingiunta;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 841/13, RG 2415/13 emesso dal Tribunale di Messina in data 04/06/2013;
- condanna l'opponente a pagare all'opposta gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere da 21/07/2012;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta l'importo di Euro 111,00 a titolo di spese del monitorio nonché le spese dell'opposizione, liquidate in complessivi Euro 1617,00, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15% di legge.

Così deciso in Messina il 03/11/2020

Il Giudice

(dott.ssa Elena Ramatelli)